

17.2.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 40/5

REGOLAMENTO (UE) 2016/217 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2016

recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda il cadmio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Fonte: Sito web [Eur-Lex](#)

© Unione europea, <http://eur-lex.europa.eu/>

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l'articolo 68, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La voce 23 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 vieta l'uso del cadmio e dei suoi com

(2)

Nel novembre 2012 la Commissione ha chiesto all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Ager

(3)

Il 9 settembre 2014 il comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia ha adottato per consens

(4)

Il 25 novembre 2014 il comitato per l'analisi socioeconomica (SEAC) dell'Agenzia ha adottato per cons

(5)

Per le autorità preposte all'applicazione è più agevole monitorare e controllare l'immissione sul mercat

(6)

Il forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione è stato consultato e le sue raccomandazioni sono state prese in considerazione.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

ALLEGATO

Nella colonna 2 della voce 23 dell'allegato XVII al regolamento (CE) n. 1907/2006, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«Cadmio

CAS n. 7440-43-9

CE n. 231-152-8 e suoi composti

2.

Non sono ammessi ed è vietata la loro immissione sul mercato nelle pitture con i codici [3208] e

Per le pitture con i codici [3208] e [3209] con un tenore di zinco superiore al 10 % in peso, la co

È vietata l'immissione sul mercato degli articoli pitturati la cui concentrazione di cadmio (espres

[Vai al testo in inglese - English version](#)